

	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO		
	C.d.G.	Numero 25	Data 23/03/2016
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PARERE DI REGIONE LOMBARDIA E CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE STRALCIO DEL COMUNE DI BESNATE.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno duemilasedici addì ventitre del mese di marzo alle ore 10.00 presso la sede del Parco Lombardo della Valle del Ticino, convocato nei modi previsti dallo statuto, si è regolarmente riunito il Consiglio di Gestione.

All'esame dell'argomento in oggetto, risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZE
1	BELTRAMI GIAN PIETRO	Presidente	Presente
2	DUSE LUIGI ENZO EMILIO	Vice Presidente	Presente
3	BASSI BEATRICE	Consigliere	Presente
4	FRACASSI MARIO FABRIZIO	Consigliere	Presente
5	GIBELLI MADDALENA GIOIA	Consigliere	Presente

Presiede il Sig. BELTRAMI GIAN PIETRO, Presidente del Parco.

Assiste il Direttore del Parco, Claudio Peja

Partecipa il Segretario Dott. Giovanni Sagaria

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PARERE DI REGIONE LOMBARDIA E CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE STRALCIO DEL COMUNE DI BESNATE.

Deliberazione C.d.G. n. 25 del 23/03/2016.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Premesso che, con l.r. n. 31/2008, la Regione Lombardia ha stabilito all'art. 47, comma 2, che "le Province, le Comunità Montane e gli Enti Gestori dei Parchi predispongono, per i territori di competenza, sentiti i Comuni interessati, i Piani di Indirizzo Forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali", approvati dalla Provincia previo parere obbligatorio della Regione Lombardia (art. 47, comma 4);

Premesso che la Regione Lombardia, con D.G.R. n. 7728 del 24.07.2008 e successive modifiche ed integrazioni, approvava i "Criteri e procedure per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF)";

Premesso che con Delibera n. 51 del 18.07.2012 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Parco del Ticino e il Comune di Besnate per la redazione del Piano di Indirizzo Forestale stralcio relativamente al territorio comunale di Besnate e che tale convenzione prevede che il Parco attivi tutte le procedure necessarie per addivenire alla approvazione del PIF stralcio da parte di Provincia di Varese, previo parere obbligatorio di Regione Lombardia, ivi comprese le necessità di confronto preliminare espressamente richieste dalla medesima Provincia di Varese;

Vista la Deliberazione n°145 del 25 novembre 2015 con la quale si è preso atto del Piano di Indirizzo Forestale stralcio del Comune di Besnate (VA) e si è provveduto a sottoporre il medesimo alla Comunità del Parco per la relativa Adozione;

Vista la Deliberazione della Comunità del Parco n°24 del 11 dicembre 2015 con la quale si è adottato il Piano di Indirizzo Forestale stralcio del Comune di Besnate (VA) e si è provveduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Ente ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009;

Visto il Decreto di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura n. 1355 del 29 febbraio 2016, con il quale si è espresso parere favorevole sul Piano di Indirizzo Forestale del Comune di Besnate, con alcune prescrizioni e suggerimenti;

Dato atto che sono pervenute al Parco n. 3 osservazioni, ivi compresa quella trasmessa dal Comune di Besnate, con PEC prot. n.1700 del 16 febbraio 2016 in relazione ad alcuni elementi, dei quali si è tenuto debito conto nella stesura finale del P.I.F.;

Visto il documento "Esame pareri pervenuti, controdeduzioni ed integrazioni tecniche" predisposto dall'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del Comune di Besnate, in quanto non può essere prevista all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Indirizzo Forestale la risoluzione di un singolo caso specifico: qualora, infatti, dovessero sorgere

ulteriori contenziosi di differente portata dinanzi al TAR, non sarebbe possibile prevedere "a priori" la relativa procedura amministrativa di accoglimento, sia essa la rettifica, la modifica o la variante;

Vista la versione definitiva del Piano di Indirizzo Forestale – Piano Stralcio del Comune di Besnate (VA) modificata secondo le prescrizioni di cui al decreto Regione Lombardia – D.G. Agricoltura n. 1355 del 29 febbraio 2016, conservata presso il Settore Vegetazione e Boschi del Parco, costituita dai seguenti elaborati:

- Rapporto Ambientale;
- Relazione di Piano;
- Norme Tecniche di Attuazione e confronto con r.r. 5/2007;
- Carta uso del suolo;
- Carta dei tipi forestali;
- Carta delle trasformazioni ammesse;
- Carta delle destinazioni selvicolturali;
- Sintesi non tecnica.

Ritenuto il medesimo Piano meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di prendere atto delle n. 3 osservazioni pervenute, ivi compresa quella trasmessa dal Comune di Besnate e di opporre le controdeduzioni così come proposte dall'autorità procedente relative al Piano di Indirizzo Forestale stralcio del Comune di Besnate (VA).
2. di ritenere non accoglibile l'osservazione del Comune di Besnate in quanto non può essere prevista all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Indirizzo Forestale la risoluzione di un singolo caso specifico.
3. di prendere atto delle prescrizioni vincolanti contenute nel Decreto di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura n. 1355 del 29 febbraio 2015, relativamente al Piano di Indirizzo Forestale stralcio del Comune di Besnate.
4. di provvedere in conseguenza dei sopradetti punti 2 e 3 all'integrazione di tutti gli elaborati di piano per la successiva trasmissione alla Comunità del Parco per la definitiva presa d'atto.
5. di dare mandato alla Posizione Organizzativa competente di trasmettere alla Giunta Regionale la richiesta di deroghe al r.r. 5/2007 previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Indirizzo Forestale "stralcio" del Comune di Besnate, di dare atto altresì che le suddette deroghe saranno vigenti solo dal momento in cui le stesse vengano eventualmente accolte dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.

Quindi,

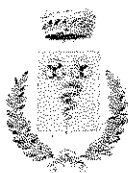
IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Tenuto conto dell'intenzione della Presidenza di provvedere alla convocazione della Comunità del Parco nella prima quindicina del mese di aprile;

Con successivi voti unanimi e palesi

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, onde consentire alla Comunità del Parco gli adempimenti di cui al punto 4. nella prima seduta utile del mese di aprile.



Comune di Besnate



Parco Ticino

Sviluppo Sostenibile:
tutela della biodiversità e dell'ambiente,
qualità della vita

**Valutazione Ambientale Strategica
PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE "STRALCIO"
Comune di Besnate**



**ESAME PARERI PERVENUTI, CONTRODEDUZIONI ED
INTEGRAZIONI TECNICHE**

Marzo 2016

Parco Lombardo della Valle del Ticino
Gruppo di lavoro

Dott. For. Fulvio Caronni
Dott. For. Roberto Musmeci

IL SEGRETARIO

PARCO TICINO
Allegato alla deliberazione
C.d.G. n° 25 del 23/03/16

IL PRESIDENTE
(Gian Pietro Beltrami)



Sviluppo Sostenibile:
tutela della biodiversità e dell'ambiente,
qualità della vita

Comune di Besenzone

GRUPPO DI LAVORO VAS

Responsabile del Procedimento: Responsabile Settore Vegetazione e Boschi - Dott. For. Fulvio Caronni

Responsabile Settore Gestione Siti Natura 2000 - Dott.ssa Biol. Valentina Parco

Collaboratori: Dott. For. Roberto Musmeci

Redazione della Bozza del Piano di Indirizzo Forestale (su incarico del Comune di Besenzone):

Studio Tecnico Castelli - Via Monteggia, 38 - Laveno M. (VA)

tel. 0332 651 693 - info@studiotecnicocastelli.eu

Soggetto Proponente VAS

Parco Lombardo della Valle del Ticino – U.O. 3 BOSCHI, FAUNA, AGRICOLTURA

Responsabile: Adriano Bellani

Autorità Procedente VAS

Parco Lombardo della Valle del Ticino – U.O. 3 BOSCHI, FAUNA, AGRICOLTURA

Responsabile: Adriano Bellani

Autorità Competente VAS

Parco Lombardo della Valle del Ticino – U.O. 4 TERRITORIO, URBANISTICA, GESTIONE SITI NATURA 2000

Responsabile: Claudio Peja

Firma e timbro del Comune di Besenzone

INDICE

INDICE.....	3
PREMESSA	4
OSSERVAZIONI COMUNE DI BESNATE	5
OSSERVAZIONI AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	5
OSSERVAZIONI AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA	5
DECRETO N°1355 DEL 29/02/2016 DI REGIONE LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE	
AGRICOLTURA	7
PROPOSTE DI DEROGA ALLE NORME FORESTALI REGIONALI (R.R. 5/2007) PER IL PIANO DI	
INDIRIZZO FORESTALE STRALCIO DEL COMUNE DI BESNATE	9

PREMESSA

Nell'ambito del procedimento di VAS relativo al Piano di Indirizzo Forestale "stralcio" del Comune di Besnate (VA) si richiama la seguente pubblicazione:

- Relazione di Piano;
- Norme Tecniche di Attuazione e confronto con r.r.5/2007;
- Carta uso del suolo;
- Carta dei tipi forestali;
- Carta delle trasformazioni ammesse;
- Carta delle destinazioni selvicolturali;
- Sintesi non tecnica;
- Rapporto Ambientale;
- Parere motivato;
- Dichiarazione di Sintesi;
- Deliberazione Comunità del Parco – Deliberazione di Adozione del PIF.

depositata presso il Settore Vegetazione e Boschi del Parco Lombardo della Valle del Ticino in libera visione nel sito web a partire dal 24.12.2015.

Ai sensi della D.G.R. n. 8/6420/2007 e s.m.i., è stato contestualmente comunicato agli Enti territorialmente interessati, ai soggetti competenti in materia ambientale e il pubblico interessatol'avvenuto deposito del PIF adottato.

A seguito della pubblicazione sono state recepite le osservazioni e le proposte pervenute entro i termini previsti dalle specifiche norme del PIF per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni.

1. Pec n.prot 1700 del 16/02/2016 da parte del Comune di Besnate avente per oggetto: *"Adozione del Piano di Indirizzo Forestale "stralcio" del Comune di Besnate - Deliberazione della Comunità del Parco n°24 del 11/12/2015. Osservazioni"*.

2. Pec n.prot 1780 del 17/02/2016 da parte dell' Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente avente per oggetto: *"Osservazioni di cui al punto 6.9 All.1e D.G.R. 10/11/2010 n.IX/761 al Piano di Indirizzo Forestale stralcio del Comune di Besnate"*.

3. Pec n.prot 1781 del 17/02/2016 da parte dell' Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria avente per oggetto: *"Avviso di deposito del Piano di Indirizzo Forestale "stralcio" del Comune di Besnate (VA)"*.

Con Decreto n°1355 del 29/02/2016 la Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura , ha espresso parere favorevole relativo al Piano di Indirizzo Forestale "stralcio" del Comune di Besnate (VA), ai sensi dell'art. 47 della L.R. 31/2008 e s.m.i. con indicazioni prescrittive che sono state recepite all'interno dei documenti di Piano, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione.

OSSERVAZIONI COMUNE DI BESNATE

Relativamente alla previsione di non trasformabilità provvisoria di bosco nell'ambito del cosiddetto ambito di Trasformazione TR20 a seguito di ricorso dinnanzi al TAR da parte della Provincia di Varese ed in attesa della risoluzione del ricorso amministrativo il Comune di Besnate chiede:

"che, nell'ipotesi in cui il cittadino (o l'Amministrazione Comunale di Besnate) trovi conforto nel parere del TAR, sia previsto un dispositivo per cui venga immediatamente data la possibilità di riconoscere il bosco come trasformabile e che la procedura sia quella della rettifica, come prevista dall'art. 79 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione, anche per ovviare ad un inutile appesantimento delle procedure nell'interesse della Pubblica Amministrazione".

Si ritiene di demandare al Consiglio di Gestione del Parco la valutazione in merito all'opportunità di recepire tale osservazione.

OSSERVAZIONI AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

In merito alle osservazioni espresse da Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente si riporta quanto segue:

"Si riscontra positivamente che le osservazioni formulate da questa Agenzia siano state controdedotte e in alcuni punti accolte se non che da demandare alla successiva redazione del PIF generale".

Non si ritiene di dover formulare nessuna controdeduzione.

OSSERVAZIONI AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

"...vista la documentazione consultata sui siti web, si suggerisce, in generale per quanto di competenza, la previsione di azioni atte alla valorizzazione della fruizione e dell'escursionismo nei boschi, al miglioramento della salubrità ambientale, alla promozione degli interventi di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche secondo i dettami dell'art.94 del D.Lvo n.152/2006 e s.m.i.

"A parere dello scrivente Dipartimento di Prevenzione Medico, sarebbe altresì opportuno che le azioni di compensazione siano a favore dei boschi presenti sul territorio amministrativo del Comune in oggetto, al fine del miglioramento della salubrità ambientale tramite realizzazione di opere a verde a funzione di mitigazione, fonoassorbente, percorsi fruibili, ecosistemi filtro ecc. presso gli ambiti urbani localizzati nelle fasce di interscambio tra il territorio urbanizzato e quello naturale, ovvero le aree limitrofe alla viabilità, a quelle industriali, fortemente antropizzate e a quelle dei siti fonte di degrado per evitare o contenere i potenziali effetti negativi sulla salute umana".

Nei parchi regionali il PIF è redatto in coerenza con i contenuti della pianificazione regionale delle aree protette e costituisce specifico piano di settore del PTC del Parco del quale recepisce gli obiettivi, tra questi la tutela delle risorse idriche al fine di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo delle singole componenti degli ecosistemi ricompresi nel territorio del Parco".

Inoltre, relativamente agli interventi di difesa del suolo, si ricordano le Azioni di difesa del bosco dalle avversità ed, in particolare, l'Azione E - Interventi di sistemazione idraulico-forestali – nell'ambito del perseguimento dell'obiettivo di conservazione e tutela dei sistemi boscati.

Relativamente alla localizzazione delle compensazioni forestali si ritiene che tale scelta possa essere valutata con maggior efficacia nell'ambito della redazione del PIF generale del Parco del Ticino; tuttavia, in conformità al PTC, l'Ente Parco ha sempre considerato come riferimento l'intero territorio di propria competenza, al fine di massimizzare l'efficacia dei medesimi interventi.

Va poi ricordato che il PIF stralcio del Comune di Besnate pone tra gli obiettivi la ricostruzione delle connessioni ecologiche con boschi e formazioni boschive minori. Il PIF si propone di implementare la ricostituzione della rete ecologica su scala comunale con la promozione delle connessioni laddove necessarie tanto con la realizzazione di nuovi boschi quanto con la realizzazione di formazioni boscate minori. :

Azione I - Realizzazione imboschimenti negli ambiti di riconnessione ecologica

Azione L - Guidare le compensazioni alle trasformazioni di bosco in un sistema organico di interventi

Azione M - Favorire la creazione di nuove formazioni boschive minori

DECRETO N°1355 DEL 29/02/2016 DI REGIONE LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Con Decreto n°1355 del 29/02/2016 la Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura , ha espresso parere favorevole relativo al Piano di Indirizzo Forestale “stralcio” del Comune di Besnate (VA), ai sensi dell'art. 47 della L.R. 31/2008 e s.m.i. con indicazioni prescrittive che sono state recepite all'interno dei documenti di Piano, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione.

Sono stati altresì recepiti i suggerimenti indicati nel suddetto decreto fatta eccezione per i seguenti punti:

A) Nella Relazione di Piano

2) Le masse dendrometriche calcolate nelle aree di saggio appaiono nettamente sovrastimate. Appare opportuna una nuova valutazione.

Si ritiene che una maggiore accuratezza dei rilievi dendrometrici possa essere definita nell'ambito della redazione del Piano di Indirizzo Forestale relativo a tutto il territorio del Parco.

B) Negli indirizzi Selvicolturali

1) Valutare una riduzione del turno obiettivo delle pinete di pino silvestre, dal momento che recenti studi sembrano dimostrare che il pino silvestre in pianura diventi sterile intorno ai 50-60 anni di età;

Si ritiene che una ulteriore riflessione sugli indirizzi selvicolturali possa essere definita nell'ambito della redazione del Piano di Indirizzo Forestale relativo a tutto il territorio del Parco.

C) Nelle “Norme per il Governo Generale del Comparto Forestale”

4) All'art. 9 “Trasformazioni del bosco a carattere speciale”, valutare di sostituire le parole «opere pubbliche e opere di pubblica utilità» con «opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità e per reti di pubblica utilità, opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, opere di prevenzione degli incendi boschivi.».

Si ritiene di mantenere la previsione di cui all'art. 20.4 del PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino – d.g.r. 7/5983/2001 che prevede la possibilità di trasformare i boschi per opere di pubblica utilità da intendersi finalizzate a strutture museali o interventi legati alla valorizzazione didattica e fruitiva del Parco.

9) I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività di formazione e di informazione indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

Tale indicazione si è intesa come richiamo integrale all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007 e pertanto è stata integrata e scritta come segue:

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

D) nelle *"Norme di gestione silvo-pastorale delle superfici forestali e pascolive individuate dal P.I.F. Proposte di Deroga al Regolamento Regionale n. 5/2007"*, si suggerisce di

- 1) *Sopprimere le richieste di modifica (deroga) relative agli articoli 14, 15, 16;*

E' stata mantenuta la previsione di richiesta delle deroghe per l' art.14 e per l' art.15 della Parte II delle NTA in quanto si intendono funzionali alla verifica di conformità agli indirizzi selvicolturali.

Per l'art.16 invece la variazione rispetto all' art. 16 del R.R. 5/2007 è da intendersi come precisazione, ossia semplice indicazione di dettaglio per contestualizzare la norma a livello locale come da paragrafo 20 delle *"Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale – 27/05/2015"*.

Si ritiene di elencare, di seguito, quei passaggi delle NTA che presentano delle differenze rispetto al R.R. 5/2007 da non intendersi modifiche ne tanto meno deroghe ma piuttosto delle precisazioni, ossia semplici indicazioni di dettaglio per contestualizzare la norma a livello locale come da paragrafo 20 delle *"Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale – 27/05/2015"*. Vengono evidenziate, inoltre, le misure che saranno oggetto di specifica deroga alla giunta regionale lombarda:

PROPOSTE DI DEROGA ALLE NORME FORESTALI REGIONALI (R.R. 5/2007) PER IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE STRALCIO DEL COMUNE DI BESNATE

Versione vigente del r.r. 5/2007 <i>Art.14 (Progetto di taglio)</i>	Proposta modifica dall'Ente forestale <i>Art.14 (Progetto di taglio)</i>	NOTE e MOTIVAZIONI
1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale che interessino superfici pari o superiori a due ettari di superficie boscata sono accompagnate da un progetto di taglio, redatto da un dottore forestale o agronomo con funzione anche di direttore dei lavori, con i seguenti contenuti: a) relazione, con cui si specifica ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, età media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalità tecniche per ottenere la rinnovazione; b) eventuali rischi ambientali e misure adottate; c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui; d) relazione sui metodi di esbosco; e) cartografia catastale; f) corografia; g) cartografia indicante i tipi forestali su cui si interviene nonché la localizzazione spaziale e temporale degli interventi; h) indicazione dell'esecutore delle attività selvicolturali. 1 bis. Il piedilista di contrassegnatura non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati. 2. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali sia un'impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'articolo 57, della l.r. 31/2008 o con analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea la superficie boscata oltre la quale è necessario il progetto di	1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale che interessino superfici pari o superiori a due ettari di superficie boscata sono accompagnate da un progetto di taglio, redatto da un dottore forestale o agronomo con funzione anche di direttore dei lavori, con i seguenti contenuti: a) relazione, con cui si specifica ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, età media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalità tecniche per ottenere la rinnovazione; b) eventuali rischi ambientali e misure adottate; c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui; d) relazione sui metodi di esbosco; e) cartografia catastale; f) corografia; g) cartografia indicante i tipi forestali su cui si interviene nonché la localizzazione spaziale e temporale degli interventi; h) indicazione dell'esecutore delle attività selvicolturali. 1 bis. Il piedilista di contrassegnatura è comunque obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati. 2. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali sia un'impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'articolo 57, della l.r. 31/2008 o con analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea la superficie boscata oltre la quale è necessario il progetto di	Richiesta di deroga finalizzata alla verifica di conformità agli indirizzi selvicolturali.

taglio è elevata a sei ettari. 3. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali non sia noto al momento della presentazione del progetto, il suo nominativo può essere comunicato all'ente forestale in un secondo tempo, purché prima che abbia inizio l'attività selvicolturale. 4. Nel caso di enti pubblici, il progetto di taglio contiene anche il verbale di stima del prezzo di macchiatico o di vendita e il capitolato d'oneri generale o particolare. 5. Sono altresì accompagnate da un progetto tutte le istanze di cui all'articolo 7 che prevedono l'esecuzione di attività selvicolturali. 6. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari nelle fustate, il progetto di taglio prevede un piano di utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni. 7. Al termine dell'intervento, il tecnico redige una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori previsti nel progetto e la invia all'ente forestale.	taglio è elevata a sei ettari. 3. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali non sia noto al momento della presentazione del progetto, il suo nominativo può essere comunicato all'ente forestale in un secondo tempo, purché prima che abbia inizio l'attività selvicolturale. 4. Nel caso di enti pubblici, il progetto di taglio contiene anche il verbale di stima del prezzo di macchiatico o di vendita e il capitolato d'oneri generale o particolare. 5. Sono altresì accompagnate da un progetto tutte le istanze di cui all'articolo 7 che prevedono l'esecuzione di attività selvicolturali. 6. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari nelle fustate, il progetto di taglio prevede un piano di utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni. 7. Al termine dell'intervento, il tecnico redige una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori previsti nel progetto e la invia all'ente forestale.	
Art.15 <i>(Relazione di taglio)</i> 1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale e ai diradamenti di boschi assoggettati al piano di assestamento forestale, di qualsiasi superficie o entità, conformi alle previsioni dei piani approvati, sono accompagnate da una relazione di taglio, redatta da parte di un dottore forestale o agronomo. 2. La relazione di cui al comma 1 contiene: a) estremi del piano forestale, aree interessate dal taglio; b) relazione di conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni e le previsioni del piano; c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le utilizzazioni, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui; 2 bis. Il piedilista non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.	Art.15 <i>(Relazione di taglio)</i> 1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale e ai diradamenti di boschi assoggettati al piano di assestamento forestale, di qualsiasi superficie o entità, conformi alle previsioni dei piani approvati, sono accompagnate da una relazione di taglio, redatta da parte di un dottore forestale o agronomo. 2. La relazione di cui al comma 1 contiene: a) estremi del piano forestale, aree interessate dal taglio; b) relazione di conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni e le previsioni del piano; c) piedilista di contrassegnatura o martellata che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;	Richiesta di deroga finalizzata alla verifica di conformità agli indirizzi selvicolturali.

3. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la relazione può essere redatta da una guardia boschiva comunale. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai territori assoggettati ai piani di indirizzo forestale, se previsto dagli stessi.	3. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la relazione può essere redatta da una guardia boschiva comunale. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai territori assoggettati ai piani di indirizzo forestale, se previsto dagli stessi.	
Art.16 <i>(Esonero dalla presentazione di allegati)</i> 1. Gli allegati previsti dagli articoli 14 e 15 non sono necessari qualora il taglio interessi esclusivamente piante morte, sradicate o col tronco spezzato. 1 bis. Il progetto di taglio non è necessario nei casi in cui è prevista la relazione di taglio.	Art.16 <i>(Esonero dalla presentazione di allegati)</i> 1 Gli allegati previsti dagli articoli 14 e 15 non sono necessari qualora il taglio interessi esclusivamente piante morte, sradicate o col tronco spezzato. 1 bis. Il progetto di taglio non è necessario nei casi in cui è prevista la relazione di taglio.	1. Gli allegati previsti dagli articoli 14 e 15 non sono necessari qualora il taglio interessi esclusivamente piante morte, sradicate o col tronco spezzato.
Art.20 <i>(Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)</i> 1. Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive. 2. Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie: a) interventi di gestione forestale per tutti i boschi; b) interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento forestale; c) interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000). 3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari. 4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una	Art.20 <i>(Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)</i> 1. Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive. 2. Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie: a) interventi di gestione forestale per tutti i boschi; b) interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento forestale; c) interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000). 3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari. 3 bis. Il Parco, in mancanza di piani di assestamento, può stabilire la gradualità nel tempo e nello spazio dei tagli richiesti, al fine di evitare i danni derivanti dall'alterazione dell'equilibrio forestale e naturalistico. 4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una	Richiesta di deroga motivata dalla norma prevista dall'art. 6 del Piano Settore Boschi del Parco Lombardo della Valle del Ticino (d.c.r. 22 marzo 1990 n.IV/1929).

superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da: a) imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57); b) imprese boschive di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea; c) consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008; d) enti pubblici. 4 bis. I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto: a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, lettera b); b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché dall'ERSAF. 4 ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell'arco di due anni.	superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da: a) imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57); b) imprese boschive di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea; c) consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008; d) enti pubblici. 4 bis. I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto: a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, lettera b); b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché dall'ERSAF. 4 ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell'arco di due anni.	
Art.24 (Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito) 1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni cinquemila metri quadrati, o loro frazione, di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. L'obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso delle fustaie o dei cedui. Sono esonerati dall'obbligo di rilascio i castagneti da frutto e i boschi soggetti a manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61. 2. Gli alberi rilasciati sono contrassegnati a cura dell'utilizzatore, prima del taglio del bosco, con un bollo di	Art.24 (Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito) 1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, il Piano del Fabbro prevede l'istituzione di zone perimetrate integrate e censite. Inoltre, è previsto per ciascuna la conversione ad alto fusto in tutti i boschi compresi nel DMU 2000 « Incremento del numero di alberi nel ceduo di open ecotipo ». Sono obbligatori l'individuazione e il rilascio di almeno un albero per ettaro di bosco, individuato di almeno un albero per ettaro, con l'obbligo di rilascio per tutti i cedui, con l'eccezione del 1° e 2° albero di ogni area di utilizzazione. Gli alberi così individuati sono contrassegnati con un bollo di proprietà dell'Ente comunale. 2. Gli alberi rilasciati sono contrassegnati a cura dell'utilizzatore, prima del taglio del bosco, con un bollo di	Indice di protezione degli animali boschivi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57).

vernice gialla indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione progressiva fornito dall'ente forestale. 3. Gli alberi rilasciati hanno tutte le seguenti caratteristiche: a) essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali; b) avere un buon portamento ed essere piante dominanti; c) essere nate da seme o, in mancanza, essere polloni ben conformati e affrancati; d) essere di buon aspetto paesaggistico e avere un diametro di almeno trenta centimetri; d bis) non appartenere a specie esotiche a carattere infestante di cui all'allegato B; d ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie: abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico, farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo bianco, quercia crenata, rovere, tasso. 4. Gli alberi rilasciati non possono essere tagliati salvo che costituiscano pericolo per persone o cose e, in caso di morte, devono essere sostituiti in occasione della successiva utilizzazione. 5. Gli alberi rilasciati sono conteggiati nel novero delle matricine e delle riserve. 5 bis. Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l'invecchiamento indefinito, indicandone l'esistenza negli elaborati di piano.	vernice gialla indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione progressiva fornito dall'ente forestale. 3. Gli alberi rilasciati hanno tutte le seguenti caratteristiche: a) essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali; b) avere un buon portamento ed essere piante dominanti; c) essere nate da seme o, in mancanza, essere polloni ben conformati e affrancati; d) essere di buon aspetto paesaggistico e avere un diametro di almeno trenta centimetri; d bis) non appartenere a specie esotiche a carattere infestante di cui all'allegato B; d ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie: abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico, farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo bianco, quercia crenata, rovere, tasso. 4. Gli alberi rilasciati non possono essere tagliati salvo che costituiscano pericolo per persone o cose e, in caso di morte, devono essere sostituiti in occasione della successiva utilizzazione. 5. Gli alberi rilasciati sono conteggiati nel novero delle matricine e delle riserve. 5 bis. Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l'invecchiamento indefinito, indicandone l'esistenza negli elaborati di piano.	
Art.25 <i>(Rinnovazione artificiale)</i> 1. La rinnovazione artificiale è realizzata, entro un anno dalla fine del taglio di utilizzazione, nei seguenti casi: a) quando prevista dagli allegati tecnici all'istanza di taglio; b) quando imposta dall'ente forestale; c) in assenza di rinnovazione naturale. 2. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1. 3. Le specie utilizzate devono corrispondere ai tipi forestali	Art.25 <i>(Rinnovazione artificiale)</i> 1. La rinnovazione artificiale è realizzata, entro un anno dalla fine del taglio di utilizzazione, nei seguenti casi: a) quando prevista dagli allegati tecnici all'istanza di taglio; b) quando imposta dall'ente forestale; c) in assenza di rinnovazione naturale. 2. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1. 3. Le specie utilizzate devono corrispondere ai tipi forestali	Art.25 - Rinnovazione artificiale - 27/05/2011 Art.25 - Rinnovazione artificiale - 27/05/2011

che producono frutti carnosì, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi. 2. La ripulitura è permessa: a) in tutti i boschi per la prevenzione degli incendi e per permettere l'affermazione della rinnovazione arborea; b) nei castagneti da frutto ai sensi dell'articolo 31; c) nei boschi a prevalente funzione ricreativa o paesaggistica, salvaguardando i nuclei di rinnovazione arborea; c bis) nei tagli di manutenzione di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61.	che producono frutti carnosì, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi. 2. La ripulitura è permessa: a) in tutti i boschi per la prevenzione degli incendi e per permettere l'affermazione della rinnovazione arborea; b) nei castagneti da frutto ai sensi dell'articolo 31; c) nei boschi classificati a prevalente funzione ricreativa o paesaggistica da un piano di assestamento forestale, salvaguardando i nuclei di rinnovazione arborea; c bis) nei tagli di manutenzione di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61.
Art.34 (Prevenzione dai danni da concentramento, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici) 1. L'esbosco è eseguito ove possibile per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento già esistenti, evitando di danneggiare le parti di bosco in rinnovazione. Ove non è possibile, la rinnovazione naturale danneggiata è sostituita da rinnovazione artificiale. 2. Il concentramento per strascico è consentito solamente dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, fatta salva la necessità di individuare percorsi più lunghi al fine di tutelare la flora nemorale o la fauna selvatica. 3. Durante le operazioni di concentramento ed esbosco, il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali, gommati o cingolati, in bosco è ammesso e deve avvenire ove possibile lungo tracciati o varchi naturali; la pianificazione forestale o l'ente forestale possono comunque imporre divieti o limitazioni al transito per particolari situazioni. 4. La pianificazione forestale o l'ente forestale possono prevedere il divieto dell'uso di condotte o canali già esistenti, qualora tale uso possa provocare frane e smottamenti. 5. Sono vietati l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canali e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico forestale e il trascinamento	Art.34 (Prevenzione dai danni da concentramento, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici) 1. L'esbosco è eseguito ove possibile per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento già esistenti, evitando di danneggiare le parti di bosco in rinnovazione. Ove non è possibile, la rinnovazione naturale danneggiata è sostituita da rinnovazione artificiale. 2. Il concentramento per strascico è consentito solamente dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, fatta salva la necessità di individuare percorsi più lunghi al fine di tutelare la flora nemorale o la fauna selvatica. 3. Durante le operazioni di concentramento ed esbosco, il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali, gommati o cingolati, in bosco è ammesso e deve avvenire ove possibile lungo tracciati o varchi naturali; la pianificazione forestale o l'ente forestale possono comunque imporre divieti o limitazioni al transito per particolari situazioni. Sono ammesse motivate deroghe ai sensi del precedente art. 7. 4. La pianificazione forestale o l'ente forestale possono prevedere il divieto dell'uso di condotte o canali già esistenti, qualora tale uso possa provocare frane e smottamenti. 5. Sono vietati l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canali e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico forestale e il trascinamento

Richiesta di deroga.

delle fustaie può essere realizzato solo a strisce, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15. 5. Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche: a) carpineti; b) querceti di farnia, di rovere o di cerro; c) quercu carpineti; d) formazioni particolari, quali saliceti, formazioni di pioppo, maggiociondolo, olivello e sorbi; e) alneti, ossia formazioni di ontani; f) aceri-frassineti e aceri-tiglieti; g) faggete; h) betuleti; i) mughete; j) piceo-faggeti; k) abieteti; l) peccete, fatta eccezione per le peccete di sostituzione ove è permesso. 6. Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato minore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non può superare i cinquanta metri. L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio. 7. Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici di seguito indicate: a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche;	delle fustaie può essere realizzato solo a strisce, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15. 5. Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche: a) carpineti; b) querceti di farnia, di rovere o di cerro; c) quercu carpineti; d) formazioni particolari, quali saliceti, formazioni di pioppo, maggiociondolo, olivello e sorbi; e) alneti, ossia formazioni di ontani; f) aceri-frassineti e aceri-tiglieti; g) faggete; h) betuleti; i) mughete; j) piceo-faggeti; k) abieteti; l) peccete, fatta eccezione per le peccete di sostituzione ove è permesso. 6. Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato minore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non può superare i cinquanta metri. L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio. 7. Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici di seguito indicate: a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche;
--	--

b) duemila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembra, cembra, pinete di pino silvestre planiziale. 8. Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticaia; ad ogni taglio è possibile tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.	b) duemila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembra, cembra, pinete di pino silvestre planiziale. 8. Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticaia; ad ogni taglio è possibile tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.	
Art.40 <i>(Norme per gli interventi nei cedui)</i> 1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione. 2. Il taglio a ceduo semplice, senza rilascio di matricine, è consentito: a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti; b) nei conifeti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti e nei robinieti puri, purché sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti. 3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni. 4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia puri che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei	Art.40 <i>(Norme per gli interventi nei cedui)</i> 1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione. 2. Il taglio a ceduo semplice, senza rilascio di matricine, è consentito: a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti; b) nei conifeti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti, purché sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti. 3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni. 4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia puri che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei	1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione. 2. Il taglio a ceduo semplice, senza rilascio di matricine, è consentito: a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti; b) nei conifeti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti e nei robinieti puri, purché sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti. 3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni. 4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia puri che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei

robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose. 5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali: a) castagneti; b) robinieti misti; c) alneti di ontano bianco o nero; d) orno-ostrieti e carpineti; e) formazioni di pioppi; e-bis) betuleti. 6. È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali: a) querceti, quercu-carpineti; b) faggete; c) altre formazioni di latifoglie autoctone. 7. Le matricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata. 8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento. 8 bis. Le matricine da rilasciare devono: a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5; b) avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.	robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose. 5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali: a) castagneti; b) robinieti misti; c) alneti di ontano bianco o nero; d) orno-ostrieti e carpineti; e) formazioni di pioppi; e-bis) betuleti. 6. È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali: a) querceti, quercu-carpineti; b) faggete; c) altre formazioni di latifoglie autoctone. 7. Le matricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata. 8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento. 8 bis. Le matricine da rilasciare devono: a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5; b) avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.
Art.45 <i>(Accantonamento degli utili)</i> 1. I gestori del piano di assestamento accantonano una quota del trenta per cento degli utili derivanti dal piano medesimo, vincolata a miglione e cure culturali del bosco o alla revisione del piano di assestamento e ne informano	Art.45 <i>(Accantonamento degli utili)</i> 1. I gestori del piano di assestamento accantonano una quota del trenta per cento degli utili derivanti dal piano medesimo, vincolata a miglione e cure culturali del bosco o alla revisione del piano di assestamento e ne informano

Richiesta di deroga.

immediatamente l'ente forestale competente. In caso di piani di assestamento forestale relativi al patrimonio forestale regionale, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) informa la competente struttura della Giunta regionale in relazione alle somme accantonate. 2. I piani di assestamento forestale possono prevedere aliquote superiori di accantonamento. 3. Nel caso in cui la proprietà forestale conferita in gestione ad un consorzio forestale, l'accantonamento per le migliorie può essere effettuato direttamente dal consorzio stesso, al quale pertanto si applicano tutte le disposizioni del presente articolo. 4. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati per i seguenti scopi: a) miglioramenti del patrimonio boschivo, quali interventi culturali e in subordine realizzazione e manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, previsti dal piano di assestamento; b) interventi culturali non previsti dal piano di assestamento, solo nel caso di eventi eccezionali, ossia di pronto intervento; c) relazioni di taglio e direzione delle operazioni di taglio. 5. Le somme accantonate sono spese dagli enti gestori del piano di assestamento previo assenso dell'ente forestale o, nel caso del patrimonio forestale regionale, della Giunta regionale che, verificata l'esecuzione dei lavori, autorizza lo svincolo delle somme.	immediatamente l'ente forestale competente. In caso di piani di assestamento forestale relativi al patrimonio forestale regionale, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) informa la competente struttura della Giunta regionale in relazione alle somme accantonate. 2. I piani di assestamento forestale possono prevedere aliquote superiori di accantonamento. 3. Nel caso in cui la proprietà forestale conferita in gestione ad un consorzio forestale, l'accantonamento per le migliorie può essere effettuato direttamente dal consorzio stesso, al quale pertanto si applicano tutte le disposizioni del presente articolo. 4. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati per i seguenti scopi: a) miglioramenti del patrimonio boschivo, quali interventi culturali e in subordine realizzazione e manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, previsti dal piano di assestamento; b) interventi culturali non previsti dal piano di assestamento, solo nel caso di eventi eccezionali, ossia di pronto intervento; c) relazioni di taglio e direzione delle operazioni di taglio. d) studi, ricerche e iniziative di assistenza tecnica approvati dall'ente competente in materia forestale. 5. Le somme accantonate sono spese dagli enti gestori del piano di assestamento previo assenso dell'ente forestale o, nel caso del patrimonio forestale regionale, della Giunta regionale che, verificata l'esecuzione dei lavori, autorizza lo svincolo delle somme.	Art.56 <i>(Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche)</i> 1. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. iiiii) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. 2. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche da non oltre un anno l'ente forestale può autorizzare l'esecuzione di tagli in deroga al presente regolamento.	Art.56 <i>(Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche)</i> 1. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. iiiii) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. 2. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche da non oltre un anno l'ente forestale può autorizzare l'esecuzione di tagli in deroga al presente regolamento. 2 bis. Nei boschi di cui al precedente comma l'ente
---	---	---	--

3. I possessori di boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche sono tenuti a consentire l'accesso degli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano eseguiti a cura di un ente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della l.r. 31/2008.	forestale può imporre le prescrizioni atte a consentire la migliore ripresa del complesso boscato qualora i danneggiamenti siano imputabili al proprietario o possessore del bosco stesso. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni, previa diffida, l'ente forestale provvede alla loro esecuzione d'ufficio a spese degli interessati. 3. I possessori di boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche sono tenuti a consentire l'accesso degli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano eseguiti a cura di un ente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della l.r. 31/2008.	
Art.57 <i>(Limiti al pascolo in bosco)</i> 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008, il pascolo a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale nei boschi è consentito: a) nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, intendendo con ciò ai fini del presente articolo con alberi di altezza media superiore a dieci metri; b) nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall'ultima ceduzione. 2. È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustate disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni, salvo quanto disposto dal comma 2 bis; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente. 2 bis. Il pascolo è consentito nei boschi di neoformazione che hanno colonizzato superfici censite catastalmente come seminativi, seminativi arborati, prati, prati arborati, pascoli, pascoli cespugliati e arborati. 3. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. w) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1. 3 bis. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. w) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.	Art.57 <i>(Limiti al pascolo in bosco)</i> 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008, il pascolo a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale nei boschi è consentito: a) nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, intendendo con ciò ai fini del presente articolo con alberi di altezza media superiore a dieci metri; b) nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall'ultima ceduzione. 2. È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustate disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni, salvo quanto disposto dal comma 2 bis; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente. 2 bis. Il pascolo è consentito nei boschi di neoformazione che hanno colonizzato superfici censite catastalmente come seminativi, seminativi arborati, prati, prati arborati, pascoli, pascoli cespugliati e arborati. 2 ter. E' vietato l'accesso ai boschi dei greggi ovini itineranti. 3. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. w) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1. 3 bis. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. w) del r.r. 14 febbraio 2011, n. 1.	Richiesta di deroga.
Art.58 <i>(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di</i>	Art.58 <i>(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di</i>	Richiesta di deroga.

elettrodotti) 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti: a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di dodici metri per lato; b) per le linee ad alta tensione (da 30 a 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di otto metri per lato; c) per le linee a media o bassa tensione a conduttore nudo, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di quattro metri per lato; d) per le linee in cavo isolato, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di un metro e mezzo per lato. 2. Nelle aree di pertinenza delle linee ad altissima, alta, media o bassa tensione è consentito: a) in caso di interferenza fra le chiome e le linee, il taglio del bosco senza obbligo del rilascio di matricine o riserve, senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata e del turno minimo; b) il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di cinque metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi. 3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate o instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori. 3 bis. Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o ciliegio tardivo o di altre specie esotiche, è obbligatorio il rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.	elettrodotti) 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti: a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di dodici metri per lato; b) per le linee ad alta tensione (da 30 a 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di otto metri per lato; c) per le linee a media o bassa tensione a conduttore nudo, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di quattro metri per lato; d) per le linee in cavo isolato, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di un metro e mezzo per lato. 2. Nelle aree di pertinenza delle linee ad altissima, alta, media o bassa tensione è consentito: a) in caso di interferenza fra le chiome e le linee, il taglio del bosco senza obbligo del rilascio di matricine o riserve, senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata e del turno minimo; b) il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di cinque metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi. 3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate o instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori. 3 bis. Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o ciliegio tardivo o di altre specie esotiche, è obbligatorio il rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.
--	--

	precedente comma 3, le piante da tagliare dovranno essere riportate nel piedilista dell'istanza di taglio.	
Art.64 (Taglio di alberi e arbusti) 1. Nei pascoli e nei coltivi soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio o l'eliminazione di alberi, arbusti e cespugli suffruttuosi quali rovi, brughii, ginestre in fase di colonizzazione spontanea se finalizzato al mantenimento o al ripristino dell'esercizio del pascolo o dell'agricoltura. Nei pascoli l'intervento è subordinato alla immediata semina del cotico erboso nelle porzioni di terreno ove esso è mancante. 2. Nei pascoli soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio delle specie arboree per motivi non finalizzati al ripristino dell'esercizio del pascolo solo se previsto dalla pianificazione forestale o dalla pianificazione delle aree protette o dalla programmazione faunistico venatoria. 3. Il taglio delle specie arboree, anche se solo in rinnovazione, nei casi non previsti dai commi 1 e 2, è permesso solo dopo presentazione di istanza ai sensi degli articoli 7, 8 e 9.	Art.64 (Taglio di alberi e arbusti) 1. Nei pascoli e nei coltivi soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio o l'eliminazione di alberi, arbusti e cespugli suffruttuosi quali rovi, brughii, ginestre in fase di colonizzazione spontanea se finalizzato al mantenimento o al ripristino dell'esercizio del pascolo o dell'agricoltura o per la tutela della biodiversità. E' facoltà dell'ente forestale, previo parere vincolante dell'ente gestore dei siti Natura 2000 impartire prescrizioni al taglio. Nei pascoli l'intervento è subordinato alla immediata semina del cotico erboso nelle porzioni di terreno ove esso è mancante. 2. Nei pascoli soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio delle specie arboree per motivi non finalizzati al ripristino dell'esercizio del pascolo solo se previsto dalla pianificazione forestale o dalla pianificazione delle aree protette o dalla programmazione faunistico venatoria. 3. Il taglio delle specie arboree, anche se solo in rinnovazione, nei casi non previsti dai commi 1 e 2, è permesso solo dopo presentazione di istanza ai sensi degli articoli 7, 8 e 9.	Richiesta di deroga.

29/3/2016

asp.urbi.it/urbi/progs/proto/pr000228.sto?StwEvent=100&email_id=43040&IdProtoView=132609&inizio=0&StampaEmail=S

PEC

Tipo E-mail

Da

A

Oggetto

PEC

-- < territorio@pec.comune.besnate.va.it >

< parco.ticino@pec.regione.lombardia.it >

Osservazioni al PIF stralcio Comune di Besnate - D.C.P. n. 24 del 11-12-15

PEC PROT 1700/16

DSL 16.02.16

Martedì 16-02-2016 11:17:59

Si trasmette quanto in allegato.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore Gestione Territorio

Geom. Domenico Tucci

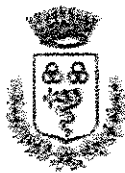
Allegati:

Osservazioni_PIF_stralcio_Comune_di_Besnate.pdf Carta_trasformazioni_ammesse_stralcio.pdf

NTA_del_PIF_stralcio.pdf estratto_mappa.pdf

Dati Tecnici:

smime.p7s testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



COMUNE DI BESNATE

Provincia di Varese
piazza Mazzini n.16 - 21010 Besnate (VA)
Codice Fiscale: 00249600123

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

telefono: 0331 - 27.58.59

e-mail: ediliziaprivata@comune.besnate.va.it

fax: 0331 - 27.58.59

Prot. N. (da citare nella risposta): 14578 - 1234 del 16 FEB 2016

Spett.
**Parco Lombardo
della Valle del Ticino**
Via Isonzo, 1
20013 Magenta (MI)
PEC: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Adozione del Piano di Indirizzo Forestale "stralcio" del Comune di Besnate -
Deliberazione della Comunità del Parco n. 24 del 11/12/2015.

Osservazioni

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Corbo, Sindaco pro-tempore del Comune di Besnate,

- **esaminati** gli atti costituenti la delibera di adozione del PIF di cui all'oggetto, quali:
 - Relazione di piano
 - Norme Tecniche di Attuazione e confronto con r.r. 5/2007
 - Carta uso del suolo
 - Carta dei tipi forestali
 - Carta delle trasformazioni ammesse
 - Carta delle destinazioni selvicolturali
 - Sintesi non tecnica
 - Rapporto Ambientale
 - Parere motivato
 - Dichiarazione di Sintesi
- **preso atto** che dalla "carta delle trasformazioni ammesse" Parea interposta tra al S.P. 269 Via per Gallarate e la Via Laghetto, contraddistinta dai mappali nn. 2430-2489-3553-5531-5398 è stata individuata quale "Bosco non trasformabile - oggetto di contenzioso";
- **visto** che agli atti di P.G.T. del Comune di Besnate, l'ambito di cui sopra è classificato quale area di trasformazione "TR20";
- **dato atto** che relativamente a questo piano attuativo la Provincia di Varese ha notificato un ricorso avanti al TAR Lombardia che risulta essere ancora pendente;
- **preso atto** che le esperienze maturate evidenziano come queste procedure amministrative si concludano con tempi biblici che penalizzano comunque gli attori dei contenziosi

CHIEDE



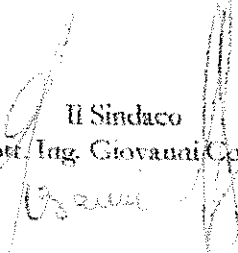
COMUNE DI BESNATE

Provincia di Varese

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

che nell'ipotesi in cui il cittadino (o l'Amministrazione Comunale di Besnate) trovi conforto nel parere del TAR, sia previsto un dispositivo per cui venga immediatamente data la possibilità di riconoscere il bosco come trasformabile e che la procedura sia quella della rettifica, come prevista dall'art. 79 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione, anche per ovviare ad un inutile appesantimento delle procedure nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

Besnate, 15/02/2016

 Il Sindaco
Dott. Ing. Giovanni Corbo


Allegati:

- stralcio Carta delle trasformazioni ammesse
- stralcio NTA del PUF
- estratto mappa



Comune di Besenate



Parco Lombardo della Valle del Ticino

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

Piano stralcio del Comune di Besenate

CARTA DELLE TRASFORMAZIONI AMMESSE



SCALA 1:5.000

Gruppo di lavoro per il Parco Lombardo della Valle del Ticino

Responsabile del settore UO1, For. Filippo Ceroni

Consulente: Dott. For. Roberto Tassinari

Indirizzo: Via dell'Industria, 1
20021 Milano (Italy)
Tel. 02/70707070 - Fax 02/70707071
www.parcosilva.it

Ispezioni e incarichi del Comune di Besenate
Dott. Ing. Giovanni Caselli

Ufficio Tecnico Comunale
Via dell'Industria, 1
20021 Milano (Italy)
Tel. 02/70707070
www.parcosilva.it

LEGENDA



Confini Comune di Besenate



Zona di intervento (IC)



Aree oggetto di verifica per la classificazione a bosco

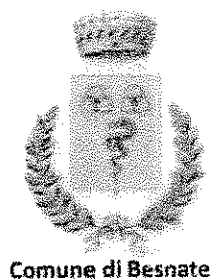
Trasformabilità dei boschi



Boschi non trasformabili

Boschi non trasformabili - oggetto di contenimento





Comune di Besnate



Sviluppo Sostenibile:
tutela della biodiversità e dell'ambiente,
qualità della vita

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

Piano stralcio del Comune di Besnate



Norme Tecniche di Attuazione

Novembre 2015

Parco Lombardo della Valle del Ticino
Gruppo di lavoro

Dott. For. Fulvio Caronni
Dott. For. Roberto Musmeci

Art.78**(Movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrato)**

Nei boschi e nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, sono ammessi interventi di manutenzione di linee o condotte aeree o interrato. Tali interventi, che non possono comportare scavi di durata superiore a trenta giorni e volume superiore a dieci metri cubi, devono essere preventivamente segnalati all'ente forestale dal soggetto esecutore dei lavori o proprietario della linea o condotta e rispettare le seguenti modalità esecutive:

- a) gli scavi devono essere ricolmati appena possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla loro apertura;
- b) al termine dei lavori le superfici nude devono essere rinverdate o ricoperte con uno strato di stame organico quale fogliame o cippato;
- c) tutti i lavori devono essere condotti evitando di innescare fenomeni erosivi e senza causare ristagni o alterare il regolare deflusso delle acque superficiali;
- d) Eventuali terre di scavo eccedenti le necessità di ricolmatura non possono essere scaricate o depositate nelle aree vincolate o boscate, ma devono essere allontanate o reimpiagate in siti autorizzati.

Art.79**(Procedure di aggiornamento del PIF)**

1. Il Settore Vegetazioni e Boschi del Parco Lombardo della Valle del Ticino effettua una ricognizione periodica con cadenza biennale evidenziante gli elementi del PIF oggetto di rettifica, modifica o variante, modificando materialmente il PIF approvato.

2. Costituiscono elemento di rettifica e sono oggetto di apposito atto dirigenziale:

- la correzione dei meri errori materiali;
- le modifiche alla delimitazione del bosco di cui alla tavola "Carta dell'uso del suolo" del PIF redatta a scala 1:10.000, conseguenti a individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure di cui alla d.g.r. 7728/2008;
- la modifica alla perimetrazione delle aree classificate come "bosco" a seguito della perimetrazione di dettaglio delle aree non liberamente accessibili in fase di redazione del PIF;
- la modifica alla perimetrazione delle aree con vincolo di area boscata di cui al Piano Settore Boschi che in fase di redazione del PIF sono state inserite nella tavola "Carta dell'uso del suolo" e classificate come "bosco";
- la correzione di meri errori materiali nel caso di boschi erroneamente non perimetrati ma esistenti e classificati come tali dal Settore Vegetazione e boschi del Parco Lombardo della Valle del Ticino;
- l'aggiornamento di dettaglio della Tavola "Carta dei tipi forestali";
- l'inserimento nel PIF di previsioni e dati contenuti in PAF già approvati e sottoposti, se del caso, a valutazione di incidenza;
- il recepimento di nuove emergenze costituite con altri strumenti normativi sovraordinati.

3. Costituiscono elemento di modifica del PIF e sono oggetto di apposito atto della Comunità del Parco e laddove non siano richieste le procedure di VAS o VIC, oppure cambiamenti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS o VIC e conclusi con l'esclusione dalla procedura:

- l'aggiornamento del censimento della viabilità silvo-pastorale e recepimento delle strade classificate come VASP (Viabilità Agro-Silvo-Pastorale) dalle Amministrazioni Comunali;
- l'inserimento di nuove trasformazioni nell'ambito dei boschi di neoformazione;
- la revisione a scala territoriale della perimetrazione delle aree boscate;
- la revisione a scala territoriale del valore delle attitudini attribuite ai boschi;
- la revisione a scala territoriale dei valori di trasformazione dei boschi;

Le modifiche vanno comunicate alla Provincia di Varese e a Regione Lombardia che esprimeranno un proprio parere.

4. Costituiscono elemento di variante e sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Provinciale previo parere vincolante dei competenti uffici di Regione Lombardia:

- La modifica delle Norme Tecniche Attuative del PIF;
- ogni altro cambiamento al PIF non ricompreso nei casi di rettifica o modifica di cui sopra.

Ufficio Provinciale di Varese - Territorio Servizi Catastrali - Direttore: DANIELA GIORGIN BATTISTO Via del Vesuvio per l'Università 2100



5061140

1 Particella 2100

PEC

PEC PROT 1780/16 DEL 17/02/16

Tipo E-mail

PEC Inter.

Da

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - < dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it >

A

< parco.ticino@pec.regione.lombardia.it >

Oggetto

OSSERVAZIONI DI CUI AL PUNTO 6.9 ALL.1E D.G.R. 10.11.2010 N. IX/761 AL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE STRALCIO DEL COMUNE DI BESNATE.

Mercoledì 17-02-2016 15:15:22

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Nostri riferimenti interni:

Protocollo numero arpa_mi.2016.0023706 del 17/02/2016 15:12

Firmato digitalmente da ELISA NAVA

Elenco allegati:

ARPA_ARPAAOO_2016_77.pdf.p7m

I documenti allegati alla presente e-mail con estensione .p7m (formato PKCS#7) sono firmati digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005.

Per visualizzare, stampare, esportare il contenuto e per verificarne la firma è necessario disporre di uno specifico software.

Un elenco dei software di verifica disponibili gratuitamente per uso personale è presente al seguente indirizzo:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>

Allegati:

ARPA_ARPAAOO_2016_77.pdf.p7m

Dati Tecnici:

smime.p7s testo_email.txt message.eml sostitutiva.xml Segnatura.xml

Class. 6.3

Fascicolo 2014.13.41.3

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

Consorzio Parco Lombardo Della Valle Del Ticino
Via Isonzo, 1 Pontevecchio
20013 MAGENTA (MI)
Email: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA SEDE TERRITORIALE VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto : osservazioni di cui al punto 6.9 all.1e D.G.R. 10.11.2010 n. IX/761 al Piano di Indirizzo Forestale stralcio del Comune di Besnate.

Il presente Dipartimento ARPA ha già espresso le proprie osservazioni alla proposta di Relazione del Piano di Indirizzo Forestale, al Rapporto Ambientale e allo Studio di Incidenza con la messa a disposizione della documentazione prima della II conferenza di valutazione, inviandole con nota prot. arpa_mi.2015.0098817 del 10 luglio 2015.

Come previsto all'articolo 15, comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di PIF e Rapporto Ambientale, ha formulato il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del PIF.

L'Autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, ha provveduto alla revisione del PIF alla luce del parere motivato espresso, in accoglimento delle osservazioni formulate dai vari Enti, territorialmente interessati e competenti in materia ambientale.

Si conviene che l'autorità procedente, ai sensi del punto 5.16 degli Indirizzi generali ha



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento di Como e Varese

depositato presso i propri uffici e ha pubblicato sul sito web regionale il provvedimento di adozione unitamente al PIF adottato, il Rapporto Ambientale ed il parere motivato nonché la dichiarazione di sintesi: nella stessa sono stati riassunti gli obiettivi da conseguire e le azioni da intraprendere, contenuti nel PIF stralcio, atti alla valorizzazione nel ruolo paesaggistico ed ambientale dei boschi secondo il PTCP.

Si riscontra positivamente che le osservazioni formulate da questa Agenzia siano state controdedotte e in alcuni punti accolte se non ché da demandare alla successiva redazione del PIF generale.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si richiede cortesemente di informare questo Dipartimento in merito agli sviluppi successivi del Piano, inviando copia, o segnalando le modalità di acquisizione in formato digitale, dei report periodici di monitoraggio previsti al punto 6.11 All.1e D.G.R. 10.11.2010 n. IX/761.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Elisa Nava

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Arianna Castiglioni

Verificato: Dott. Camillo Foschini

Visto: il Direttore del Dipartimento, Dott. Fabio Carella

Dipartimento di Como - Indirizzo PEC: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it tel 0312743970 fax 0312743912

Dipartimento di Varese - Indirizzo PEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it tel 0332327751 fax 0332313161

ARPA Lombardia opera con Sistema Qualità Certificato a norma UNI EN ISO 9001:2008. Ente Certificatore: IMQ Certif. n° 9175.ARP.L

PEC

PEC Prot 1781/16 DSL 17.02.2016

Tipo E-mail

PEC

Da

-- < servizio.impres@pec.asl.varese.it >

A

< parco.ticino@pec.regione.lombardia.it >

CC

< bulgheroni@ats-insubria.it >

Oggetto

Avviso di deposito del Piano di Indirizzo Forestale "stralcio" del Comune di Besnate (VA)

Mercoledì 17-02-2016 15:26:36

Varese, 17/02/2016

Rif. Prot. n.105103 del 24/12/2015

Fax: 02/97950607

Pec:parco.ticino@pec.regione.lombardia.it

Al

PARCO DEL TICINO

Settore Vegetazione e Boschi

Alla c.a. del Responsabile U.O.3 Dott. Adriano Bellani

Via Isonzo, 1

20013 -Pontevecchio di MAGENTA (MI)

Oggetto: Avviso di deposito del Piano di Indirizzo Forestale "stralcio" del Comune di Besnate (VA).

Con riferimento alla comunicazione del Parco Lombardo del Ticino U.O.3 – Boschi, Fauna, Agricoltura, Settore Vegetazione e Boschi concernente l'avviso di deposito riferito al procedimento di VAS del Piano di Indirizzo Forestale "stralcio" del Comune di Besnate (VA) pervenuta all'ASL della Provincia di Varese (ora ATS Insubria) in data 24/12/2015, prot.0105103, con la quale vengono richieste in forma scritta osservazioni e proposte, vista la documentazione consultata sui siti web, si suggerisce, in generale per quanto di competenza, la previsione di azioni atte alla valorizzazione della fruizione e dell'escursionismo nei boschi, al miglioramento della salubrità ambientale, alla promozione degli interventi di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche secondo i dettami dell'art.94 del D.Lvo n.152/2006 e s.m.i.

A parere dello scrivente Dipartimento di Prevenzione Medico, sarebbe altresì opportuno che le azioni di compensazione siano a favore dei boschi presenti sul territorio amministrativo del Comune in oggetto, al fine del miglioramento della salubrità ambientale tramite realizzazione di opere a verde a funzione di mitigazione, fonoassorbente, percorsi fruibili, ecosistemi filtro ecc. presso gli ambiti urbani localizzati nelle fasce di interscambio tra il territorio urbanizzato e quello naturale, ovvero le aree limitrofe alla viabilità, a quelle industriali, fortemente antropizzate e a quelle dei siti fonte di degrado per evitare o contenere i potenziali effetti negativi sulla salute umana.

Cordiali saluti

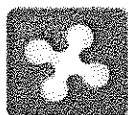
IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA

(Dott.Paolo Bulgheroni)

Pratica trattata da: geom. Daniela Aimetti

Dati Tecnici:

smime.p7s testo_email.txt message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



Regione Lombardia

DECRETO N. 1355

Del 29/02/2016

Identificativo Atto n. 93

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

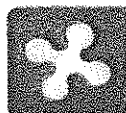
Oggetto

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DELLA VALLE DEL TICINO, LIMITATAMENTE AL TERRITORIO DEL COMUNE DI BESNATE, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 31/2008

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA "SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE"

VISTI:

- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, nonché l'art. 48 comma 4 ai sensi del quale il Piano di indirizzo forestale sostituisce nei parchi regionali il piano attuativo di settore boschi di cui all'articolo 20 della l.r. 86/1983;
- la d.G.R. n. 7728 del 24 luglio 2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale", che disciplina al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" l'espressione del parere regionale;
- in particolare, la Parte 3, paragrafo 1.1), della medesima deliberazione n. 7728/2008, che prevede la possibilità di redigere "piani stralcio" che interessino parte del territorio degli enti forestali;

VISTE:

- la richiesta di parere sul Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF"), piano stralcio per il Comune di Besnate (Varese), redatta dal Parco della Valle del Ticino con la collaborazione del Comune di Besnate, pervenuta alla Struttura Sviluppo e Gestione Forestale della D.G. Agricoltura in data 24 dicembre 2015 (prot. M1.2015.371690) al fine di acquisire il prescritto parere regionale;
- la nostra nota Protocollo M1.2016.22228 del 3 febbraio 2016 con la quale si comunicava al Parco della Valle del Ticino che non era possibile completare l'istruttoria perché il regolamento del piano non è conforme a quanto prescritto nella d.G.R. n. 7728/2008;
- l'integrazione al regolamento del PIF, pervenuta alla Struttura Sviluppo e Gestione Forestale della D.G. Agricoltura in data 11 febbraio 2016 (prot. M1.2016.0039102).

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 8/675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione



Regione Lombardia

degli interventi compensativi;

VISTO il piano di settore boschi del parco della Valle del Ticino, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20 marzo 1990 n. IV/1929;

RICHIAMATA la propria nota protocollo M1.2015.0204030 con oggetto "Indicazioni pratiche per la redazione dei Piani di Indirizzo Forestale", inviata a tutte le province, comunità montane e parchi in data 27.05.2015;

PRESO ATTO che il Parco della Valle del Ticino non si è avvalso per ora della facoltà di chiedere, in base all'art. 50, c. 6, l.r. n. 31/2008, deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti ai sensi dell'art. 14 (Aree dismesse) della d.g.r. 8/2024/2006;

VALUTATO, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla scrivente Struttura previa verifica della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento coi tecnici del Parco del Ticino, che il piano stesso (valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Varese) rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.G.R. n. 8/7728/2008, ma è necessario apportare modifiche ed integrazioni, finalizzate in particolare alla corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente;

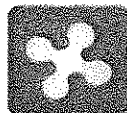
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di sessanta giorni previsto dalla d.G.R. n. 8/7728/2008;

VISTO l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti della X legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuate dalla DGR n. 87 del 29 aprile 2013 e dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale del Parco della Valle del Ticino, limitatamente al piano stralcio per il Comune di Besnate (Varese), valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da



Regione Lombardia

parte della Provincia di Varese, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso, indispensabili per la corrispondenza del regolamento del Piano alla normativa vigente:

A) nella "Relazione di piano":

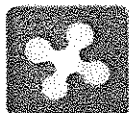
- 1) Apportare le modifiche e integrazioni sulla base delle prescrizioni contenute nel presente decreto, in particolare nel capitolo 11;
- 2) Le masse dendrometriche calcolate nelle aree di saggio appaiono nettamente sovrastimate. Appare opportuna una nuova valutazione tecnica.

B) nelle "Norme Selvicolturali Speciali" (da rinominare "Indirizzi selvicolturali"):

- 1) Valutare una riduzione del turno obiettivo delle pinete di pino silvestre, dal momento che recenti studi sembrano dimostrare che il pino silvestre in pianura diventi sterile intorno ai 50-60 anni di età;
- 2) Nel testo, le parole più volte ripetute: «Le aziende con più di 20 ettari di bosco possono procedere ad utilizzazioni di rinnovazione solo se dotate di un Piano di Assestamento Forestale approvato.» sono soppresse.
- 3) Riformulare il rilascio di matricine e riserve nelle formazioni antropogene, perché il testo così formulato sembra privilegiare il rilascio di matricine di specie esotiche al rilascio di riserve di specie autoctone presenti grazie alla rinnovazione naturale.
- 4) Eliminare il riferimento alle procedure di autorizzazione, in contrasto con l'art. 50 della l.r. 31/2008, sostituendole con l'autorizzazione soggetta a silenzio assenso.

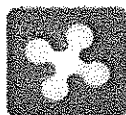
C) nelle "Norme per il Governo Generale del Comparto Forestale":

- 1) All'art. 2 "Rete Natura 2000", le parole: «Il rilascio degli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito è facoltativo» sono soppresse in quanto in contrasto con il r.r. 5/2007
- 2) All'art. 5 "Trasformazioni e compensazioni: generalità", al comma 6 aggiungere in fondo le parole «salvo quanto previsto all'art. 50 c. 6 della l.r. 31/2008, come modificata dalla l.r. 38/2015.»



Regione Lombardia

- 3) All'art. 8 "Trasformazioni di tipo areale", inserire in fondo all'articolo: «Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 43 c. 8 ter della l.r. 31/2008, la concessione di contributi pubblici per il miglioramento di boschi o altre attività selvicolturali comporta lo stralcio delle aree boscate interessate dall'intervento dalle aree suscettibili di trasformazioni a delimitazione areale alle aree non trasformabili.»
- 4) All'art. 9 "Trasformazioni del bosco a carattere speciale", valutare di sostituire le parole «opere pubbliche e opere di pubblica utilità» con «opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità e per reti di pubblica utilità, opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, opere di prevenzione degli incendi boschivi.»
- 5) All'art. 9 "Trasformazioni del bosco a carattere speciale", la parole: «il recupero terrazzamenti agricoli senza creazione di nuova superficie agricola» sono sostituite dalle parole: «il recupero terrazzamenti agricoli senza creazione di ulteriore superficie agricola fuori dai terrazzamenti stessi»
- 6) All'art. 11 "Rapporto di compensazione e valore di compensazione" c. 6 sopprimere le parole: «della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio»
- 7) All'art. 11 le parole «In via transitoria, in attesa della redazione Piano di Indirizzo Forestale del Parco Lombardo della Valle del Ticino, si intendono ammissibili per la realizzazione di compensazione forestale le aree previste dalla D.G.R. 675/2005» sono sostituite dalle parole: «In via transitoria, in attesa della redazione Piano di Indirizzo Forestale del Parco Lombardo della Valle del Ticino, l'esecuzione diretta degli interventi compensativi attraverso diradamenti, conversioni, miglioramenti forestali e cure colturali ai boschi è ammessa solo:
- per la manutenzione del Reticolo Idrografico Minore nelle fasce di 50 metri dallo stesso;
 - in aree di proprietà o possesso pubblico;
 - in aree gestite da consorzi forestali;
 - in aree soggette a piano di assestamento forestale in corso di validità;
 - per l'esecuzione di idee progettuali inserite nell'albo delle opportunità delle compensazione.»



Regione Lombardia

8) All'art. 12 "Trasformazioni con obblighi di compensazione ridotta o nulla", in fondo all'articolo, inserire la frase: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008 così come integrata dalla l.r. 21/2014, tutti i boschi assoggettati al presente PIF sono classificati come "area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità", ad eccezione dei boschi classificati come aree boscate a "Trasformazioni ordinarie a finalità agricola": pertanto, in tali aree la trasformazione dei boschi di neoformazione per recupero agronomico di prati permanenti, pascoli o colture agrarie terrazzate è esonerata dagli oneri compensativi.»

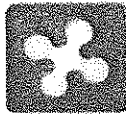
9) All'art. 18 "Accesso a contributi e finanziamenti" sono aggiunte le seguenti parole:

«Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto».

Non possono tuttavia essere finanziati, anche in deroga a quanto sopra riportato:

- gli interventi di miglioramento forestale in boschi cartografati come oggetto di trasformazione a delimitazione esatta o a fini urbanistici (art. 5), infrastrutturali o sportivi o in ambiti estrattivi, salvo i casi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria a carattere epidemico, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che invece sono finanziabili;
- le utilizzazioni forestali;
- il recupero e il miglioramento di castagneti da frutto;
- diradamenti, conversioni, miglioramenti forestali e cure colturali ai boschi in proprietà con più di 100 ettari di bosco se prive di un Piano di Assestamento Forestale.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività di formazione e di informazione indicate



Regione Lombardia

all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.»

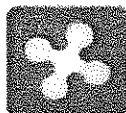
10) Aggiungere un articolo "Indirizzi Selvicolturali": «Il PIF individua indirizzi selvicolturali, vincolanti per il rilascio di autorizzazioni, pareri, prescrizioni e assistenza tecnica (es. contrassegnatura) da parte degli uffici dell'Ente forestale e degli Enti gestori di Riserve e Siti Natura 2000 in tutto il territorio assoggettato al PIF. Gli indirizzi selvicolturali devono inoltre essere resi obbligatori dai bandi di finanziamento pubblico. Gli indirizzi selvicolturali sono inoltre obbligatori per la relazione di taglio di cui all'art. 15 del r.r. 5/2007. Negli altri casi costituiscono raccomandazioni per i tecnici e gli operatori forestali, il cui mancato rispetto non è però sanzionabile, salvo che in futuro la Giunta regionale conceda deroghe alle Norme Forestali Regionali ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.»

11) Aggiungere un articolo "Arboricoltura da legno": «Fatti salvi i divieti contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento, l'arboricoltura da legno con specie autoctone o con cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" (D.M. 75568 del 6 novembre 2015 in attuazione del d.lgs. 386/2003 che a sua volta recepisce la Dir. 1999/105/CE) o in analoghi Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea è sempre ammessa in terreni agricoli. Nelle aree di proprietà pubblica all'interno del parco naturale, è ammessa la realizzazione di nuovi impianti di pioppicoltura solo se effettuata da aziende con certificazione forestale a carattere ambientale (es. FSC o PEFC) o per impianti costituiti prevalentemente da cloni ritenuti a maggiore sostenibilità ambientale, ossia che richiedono un uso molto limitato di fitofarmaci, riconosciuti come tali dal competente Istituto di ricerca dello Stato italiano.»

D) nelle "Norme di gestione silvo-pastorale delle superfici forestali e pascolive individuate dal P.I.F.. Proposte di Deroga al Regolamento Regionale n. 5/2007", si suggerisce di:

- 1) Sopprimere le richieste di modifica (deroga) relative agli articoli 14, 15, 16;
- 2) Riversare le indicazioni tecniche contenute negli altri articoli 40, 48, 52 e 60 negli "indirizzi selvicolturali";
- 3) Specificare che le deroghe si applicano solo dal momento in cui le stesse verranno eventualmente concesse dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della l.r. 31/2008.

E) consegnare a Regione Lombardia, Struttura Sviluppo e Gestione Forestale,



Regione Lombardia

dopo l'approvazione del PIF, una copia completa del piano in versione pdf, comprese le relative tavole sia in formato pdf che "shape file" per l'inserimento nel "Geoportale della Lombardia";

2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle "Norme Tecniche di Attuazione" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per le istanze di trasformazione presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BURL fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;
3. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;
4. di demandare alla Provincia di Varese, in sede di approvazione del piano di indirizzo forestale, il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto e che la cartografia digitale del presente piano combaci perfettamente con quella dei PIF degli enti forestali limitrofi;
5. di dare atto che dall'approvazione il PIF sostituirà, limitatamente al territorio del comune di Besnate, il piano di settore boschi del parco della Valle del Ticino, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20 marzo 1990 n. IV/1929;
6. di trasmettere il presente decreto al Parco della Valle del Ticino, alla Provincia di Varese (settore Agricoltura, settore Territorio, settore Ambiente), al Comune di Besnate, a Ersaf e alla Direzione Generale "Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile" – Unità Organizzativa "Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio";
7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura
Dott. Roberto Carovigno

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

Proposta Consiglio di Gestione N.143 del 14/03/2016

Deliberazione Consiglio di Gestione N° ____ del ____/____/____

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PARERE DI REGIONE LOMBARDIA E CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE STRALCIO DEL COMUNE DI BESNATE.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Visto del responsabile del procedimento _____

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile	Firma
TECNICO	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	21/03/2016	FULVIO CARONNI	
CONTABILE	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	21/03/2016	ANGELO PAVANELLO	

Note: _____

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Gian Pietro Beltrami

IL SEGRETARIO
F.to Giovanni Sagaria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Magenta, lì _____

IL RESPONSABILE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009.

dal _____ al _____

Magenta, _____

IL SEGRETARIO
(Giovanni Sagaria)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il _____ la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Magenta, _____

IL SEGRETARIO
(Giovanni Sagaria)